



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE la L.R. n.10 del 15.05.2000;

VISTA la legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli artt. 13 e 14 della suddetta legge relativi alla disciplina concernente la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolate, ed alla conseguente predisposizione del Piano di riparto;

VISTI gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente l'obbligo di pubblicazione sulla rete Internet dei provvedimenti di impegno di spesa di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare;

VISTO l'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che, sostituendo il comma 5 dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, prevede l'obbligo di pubblicazione per esteso nel sito Internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi;

VISTO il D.P.Reg.n. 9 del 5 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 parte I del 1.6.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.r. n. 19/2008 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2016 n. 3";

VISTO il D.DG. n.1158 del 14.6.2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha conferito l'incarico dirigenziale per il Servizio 5 "Sostegno alle attività sportive" all'Arch. Dario Tornabene;

VISTO il D.P.Reg. n. 313 del 31.1.2023 con il quale è stato conferito al Dott. Cono Antonio Catrini l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo;

VISTA la l.r. 22 febbraio 2023, n.2 "Legge di stabilità regionale" pubblicata sulla GURS n.9 del 01.03.2023 ;

VISTA la l.r. n. 22 febbraio 2023, n.3 " Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023/2025" pubblicata sulla GURS n.9 del 01.03.2023 ;

VISTA la Delibera di Giunta n. 106 del 1 marzo 2023 con la quale, in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2, sono stati approvati il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di Previsione 2023-2025, il Bilancio finanziario gestionale , il Perimetro sanitario e il Piano degli indicatori;

VISTA la dotazione finanziaria del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2023 del capitolo 473709 che ammonta a € 6.741.500,00;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della Disciplina e degli allegati, parte integrante del presente decreto, per la richiesta e l'erogazione dei contributi per la stagione sportiva 2022/2023 destinati al potenziamento delle attività sportive isolate, di cui agli artt. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978 n. 8 ;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, del Servizio 5 -Sostegno alle Attività Sportive secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo aver concluso il previsto iter istruttorio che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile;

DECRETA

ARTICOLO 1

Per le motivazioni in premessa specificate è approvata la Disciplina e relativi allegati per la richiesta e l'erogazione dei contributi, destinati al potenziamento delle attività sportive isolate per la stagione sportiva 2023, ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, relativamente all'intero stanziamento del capitolo 473709 finanziario, pari a € 6.741.500,00.

ARTICOLO 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di inserimento sulla rete Internet, ai sensi degli artt.26, c.2 e 27 del d.lgs n. 33/2013.

ARTICOLO 3

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68 e successive modifiche e integrazioni nel sito Internet della Regione Siciliana e per estratto alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana .

Palermo, 3 agosto 2023

Il Dirigente Generale
Cono Antonio Catrini

Il Dirigente del Servizio
Dario Tornabene

Repubblica italiana



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DISCIPLINA PER LA RICHIESTA E LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE ISOLANE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023 ai sensi della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14 .

Art. 1

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, la Regione siciliana riconosce nella pratica sportiva e nell'utilizzazione del tempo libero attività essenziali ed autonome per la formazione dell'uomo e per lo sviluppo civile e sociale della collettività ed a tal fine promuove le iniziative dirette a realizzare strutture e servizi idonei a garantire l'esercizio a tutti i cittadini è obiettivo prioritario, pertanto, contribuire alla crescita e al potenziamento della pratica sportiva in tutte le fasce di età per favorire stili di vita sani, individuando nello sport un mezzo di sviluppo sociale della collettività.

La presente disciplina riguarda l'utilizzo delle risorse destinate al potenziamento delle attività sportive di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14 per la stagione sportiva 2022/2023.

Raffigurando nel CONI l'autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive siciliane, competente ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche, si è dell'avviso che per il raggiungimento di tali obiettivi il Dipartimento del turismo dello sport e dello spettacolo possa avvalersi della collaborazione del Comitato regionale del CONI.

Art. 2

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Disciplina, si applicano le seguenti definizioni:

- a) **Associazione o società sportiva dilettantistica:** il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- b) **Associazioni Benemerite:** gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;
- c) **Associazioni di atlete e atleti:** le associazioni fra le atlete e gli atleti praticanti discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono;
- d) **Comitato Italiano Paralimpico (CIP):** l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;
- e) **Comitato Olimpico Internazionale:** l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici ;
- f) **Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI):** l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;
- g) **Comitato Paralimpico Internazionale:** l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;

- h) **Direttore di gara:** il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive;
- i) **Direttore sportivo:** il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento;
- l) **Direttore Tecnico:** il soggetto che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva;
- m) **Disciplina Sportiva Associata:** l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;
- n) **Enti di Promozione Sportiva:** gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative competitive e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche ;
- o) **Impianto sportivo:** la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
Palestra: gli spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive a scopo agonistico o dilettantistico, con o senza finalità d'impresa, nonché aventi anche finalità ludicoricreative e di benessere fisico;
- p) **Lavoratore sportivo:** l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo;
- q) **Istruttore specifico per disciplina :** soggetti in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del CONI, dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalle Fedrazioni sportive nazionali del CONI;
- r) **Settore dilettantistico:** il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;
- s) **Settore professionistico:** il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;
- t) **Settore sportivo giovanile:** il settore organizzato da Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline Sportive Associate o da altri organismi sportivi competenti, per finalità tecniche, didattiche e formative, formato da giovani minori di età, di ambo i sessi;
- u) **Affiliazione:** L'atto con il quale un Organo sportivo verifica l'esistenza dei necessari requisiti ai sensi del proprio statuto e dei propri regolamenti associa un ente sportivo dilettantistico che ne abbia fatto richiesta e lo riconosce ai fini sportivi, ai sensi e degli effetti dell'art.10, comma 1, Dlgs n.36 del 2021;
- v) **Tesseramento:** l'atto formale con il quale si instaura il rapporto esistente tra l'Organismo sportivo e le persone fisiche (c.d. tesserati) che con esso diventano soggetti dell'ordinamento sportivo e che prescindono dal vincolo sportivo o da fattispecie giuridiche equipollenti.

Art. 3

DOTAZIONE FINANZIARIA

Per l'anno finanziario 2023, l'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge regionale 16 maggio 1978 , n.8 e successive modifiche ed integrazioni è pari a € 6.741.500,00

Art. 4

PARAMETRI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO

La ripartizione dei contributi di cui agli artt.13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, viene determinata sulla base dei seguenti parametri:

- **A. 15 %** a sostegno dell'attività degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ;
- **B. 75 %** ai Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e delle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI.
Il contributo da utilizzare per le attività istituzionali dei Comitati Regionali, non potrà essere superiore al 20% dell'intero importo assegnato ad ogni federazione. Il restante 80% dovrà essere indirizzato a sostenere le spese delle società sportive.
- **C. 10 %** al Comitato Regionale del CONI della Sicilia

Art. 5 PIANO DI RIPARTO

Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, il CONI , ai fini della formulazione del piano di riparto, in base ai programmi di attività, deve tenere presente i seguenti elementi preferenziali :

- a) l' istituzione e la gestione di centri di preparazione sportiva e di formazione fisico - sportiva;
- b) il volume di attività svolta e documentata, nonché l' iniziativa promozionale di base;
- c) l' applicazione di un criterio di contenimento dei prezzi dei biglietti di ingresso agli spettacoli sportivi;
- d) l' utilizzazione di tecnici, istruttori ed animatori.

Nel piano dovranno essere riservati almeno i seguenti finanziamenti per la concessione di contributi a favore delle iniziative dello sport sociale, giovanile e scolastico:

- a) 15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva e del tempo libero;
- b) 25 per cento a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa degli enti locali, delle organizzazioni sportive e promozionali;
- c) 10 per cento a sostegno dell'attività sportiva scolastica ad iniziativa degli organi di autogoverno della scuola;
- d) 7,5 per cento a sostegno dell'organizzazione di manifestazioni sportive.

Art. 6

DIRETTIVE PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

A) direttive per il riparto del 15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva e del tempo libero.

Le somme devono essere destinate agli **Enti di Promozione Sportiva** riconosciuti dal CONI per l'attività sportiva e istituzionale.

Per accedere ai contributi previsti, gli Enti di Promozione dovranno presentare al Comitato Regionale del CONI della Sicilia entro e non oltre il termine del **30 settembre 2023** la seguente documentazione:

1. Domanda (cfr. all. A.1) a firma del legale rappresentante, con allegata fotocopia di un valido documento d'identità (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
2. Elenco delle strutture territoriali dell'ente, comprensivo della composizione nominativa degli organi direttivi e dei recapiti delle sedi sociali;
3. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sia riportato l'elenco ed il numero delle società sportive affiliate, nonché il totale dei tesserati che svolgono attività sportiva (in entrambi i casi con riferimento ad enti che siano iscritti al registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche istituito presso il CONI) riferiti alla stagione sportiva 2023 ;
4. Relazione sull'attività svolta nella stagione sportiva 2022;
5. Progetto per la stagione sportiva 2023, a firma del legale rappresentante, da cui risulti dettagliatamente l'attività programmata e la relativa previsione di spesa.
6. Delibera del Consiglio Regionale o in sua mancanza dell'organo sostitutivo (delegato, commissario) dell'Ente di promozione riguardante i criteri con i quali saranno utilizzati i contributi che si riceveranno con l'istanza di cui alla presente disciplina.
7. Attestazione del conto corrente bancario/postale intestato all'Ente di promozione.

Il Comitato Regionale del CONI della Sicilia dovrà formulare la proposta di riparto tenendo conto dei seguenti criteri:

- Presenza dell'Ente nelle singole province siciliane;
- Numero dei tesserati (di società o associazioni iscritte al registro CONI);
- Numero delle Associazioni e Società affiliate (iscritte al registro CONI);
- Attività svolta dal Comitato Regionale dell'Ente nella stagione 2022;
- Attività programmata per la stagione sportiva 2023;
- Consolidata esperienza e risultati conseguiti negli anni precedenti;
- Partecipazione alle attività programmate dal Comitato Regionale del CONI della Sicilia.

B) direttive per il riparto del 75 per cento a sostegno dei Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e delle Associazioni Benemerite riconosciuti dal CONI.

Per accedere ai contributi previsti, i **Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate e le Associazioni Benemerite** dovranno presentare al Comitato Regionale del CONI della Sicilia entro e non oltre il termine perentorio del **30 settembre 2023** la seguente documentazione:

- 1) Domanda in carta semplice - giusta legge n. 289/02 - (all. B.1.1) firmata digitalmente dal legale rappresentante, con allegata fotocopia di un valido documento d'identità (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
- 2) Relazione sull'attività svolta nella stagione sportiva 2021/2022 inerente: risultati agonistici di rilievo delle associazioni e società sportive affiliate, attività istituzionali del Comitato Regionale, funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento e attività sportiva scolastica; la relazione dovrà riportare anche l'elenco ed il numero delle società sportive affiliate, nonché il totale dei tesserati che svolgono attività sportiva;
- 3) Progetto per la stagione sportiva 2023, a firma del legale rappresentante, da cui risulti dettagliatamente l'attività programmata
Delibera del Consiglio Regionale o in sua mancanza dell'organo sostitutivo (delegato, commissario) della Federazione Sportiva, della Disciplina Associata, dell'Associazione Benemerita, riguardante i criteri con i quali saranno ripartiti alle proprie società i contributi che riceveranno con l'istanza di cui alla presente disciplina;
- 4) Documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento del contributo ricevuto nel corso della stagione sportiva 2021/2022 alle associazioni e società sportive;
- 5) Attestazione del conto corrente bancario/postale intestato al Comitato Regionale della Federazione Sportiva Nazionale/ Discipline Associata/Associazione Benemerita

I **Comitati Regionali delle Federazioni e delle Discipline Associate e delle Benemerite** devono trasmettere al Comitato Regionale del CONI della Sicilia, entro il **30 settembre 2023**, previa istruttoria delle istanze presentate, l'elenco degli organismi ammessi al contributo, approvato dal competente organo direttivo regionale, anche su supporto informatico (tabella di EXCELL), unitamente alle relative pratiche.

L'elenco dovrà indicare la valutazione sintetica attribuita a ciascuna Associazione o Società sportiva, secondo il seguente schema di merito:

- 1) ottimo
- 2) distinto
- 3) buono
- 4) discreto
- 5) sufficiente.

I Comitati Regionali delle Federazioni e delle Discipline Associate provvedono ad assegnare la fascia di merito in base ai seguenti criteri:

- numero e tipologia dei campionati e delle manifestazioni cui la società ha partecipato nel 2022;
- risultati sportivi (classifiche, graduatorie, ecc...) nel 2022;
- numero soggetti partecipanti all'attività agonistica nel 2022;
- rilevanza dell'attività giovanile e promozionale;
- conduzione di centri di avviamento alla pratica sportiva;
- numero tesserati nel 2023.

C) Direttive per l'assegnazione del 10 per cento al Comitato Regionale del CONI.

Il Comitato regionale del CONI della Sicilia al fine della predisposizione del piano di riparto dovrà tenere conto della seguente ripartizione:

- 7,5% per i progetti innovativi a sostegno dell'inclusione sociale e della pratica sportiva nelle scuole;
- 2,5% per partecipare alle spese di manifestazioni nazionali o internazionali da svolgersi in Sicilia durante il 2023.

Il Comitato regionale del CONI della Sicilia dovrà presentare la seguente documentazione, a mezzo pec.

1. Domanda (all. C.1) firmata digitalmente dal legale rappresentante, con allegata fotocopia di un valido documento d'identità.
2. Progetti innovativi e l'elenco delle manifestazioni per la stagione sportiva 2023, a firma del legale rappresentante, da cui risulti dettagliatamente l'attività programmata

Art.7

ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTA DI RIPARTO

Successivamente alla trasmissione degli elenchi da parte dei Comitati delle Federazioni, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, e delle Associazioni Benemerite **entro il 15 ottobre 2023**, il Comitato Regionale del CONI della Sicilia provvede a trasmettere le risultanze delle istruttorie delle pratiche all'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it individuando le proposte di riparto:

- **A.** da assegnare a ciascun Comitato Regionale degli Enti di Promozione Sportiva;
- **B.** da assegnare a ciascun Comitato Regionale delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, e delle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI;
- **C.** da assegnare al Comitato Regionale del CONI della Sicilia .

Art. 8

REDAZIONE PIANI DI RIPARTO

Successivamente alla trasmissione delle risultanze istruttorie da parte del Comitato Regionale del CONI della Sicilia e comunque **entro il 30 ottobre 2023** l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - provvede a redigere il piano di riparto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle proposte di riparto trasmesse dal Comitato Regionale del CONI .

Il decreto di approvazione dei piano di riparto, sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito www.regione.sicilia.it/turismo.

Art. 9

DOCUMENTI DA PRODURRE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI

I beneficiari inclusi nel piano di riparto dei contributi, di cui all'art. 8 della presente disciplina, ai fini dell'erogazione dei contributi devono trasmettere, l'attestazione, resa in modo conforme ai moduli A2, B2, C2 allegati alla presente disciplina e predisposti per il consuntivo, nonché i documenti da allegare ivi indicati.

Si sottolinea che sono ritenute ammissibili esclusivamente le voci di spesa indicate al successivo art.10 e, ai sensi dell'art.3 della Legge 13.8.2010 n.136 e ss.mm, occorre rispettare, pena l'inammissibilità della spesa, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, anche per importi inferiori a € 1.000,00.

La sopracitata documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo pec, con firma digitale, al seguente indirizzo: dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it e a mezzo raccomandata al Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Via Notarbartolo, n.9 90141 Palermo

Ai beneficiari inclusi nel piano di riparto dei contributi, di cui all'art. 8 del presente decreto, è concesso di richiedere, ai sensi del 3° comma dell'art. 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, una anticipazione pari al 70% del contributo assegnato (Mod. 1).

Gli stessi entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività dovranno trasmettere la documentazione prevista dalla disciplina seguendo le sopra descritte modalità di trasmissione.

Art. 10

ELENCO SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese, relative alla stagione sportiva in argomento, con giustificativi emessi nel periodo di svolgimento delle singole discipline come da calendario approvato dal Comitato regionale del CONI della Sicilia.

Tutte le spese dovranno risultare quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione. In particolare, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per la gestione ordinaria degli impianti e delle strutture sportive (canoni di locazione / canoni concessori; utenze; manutenzione ordinaria);
- b) costi di tesseramento ;
- c) tasse di iscrizione alle competizioni;
- d) compensi ai lavoratori sportivi e ad eventuale personale strutturato dell'ente;
- e) acquisto abbigliamento e attrezzature sportive;
- f) noleggio di veicoli e attrezzature;
- g) formazione/aggiornamento istruttori (es. utilizzo DAE, altro);
- h) acquisto e noleggio defibrillatori;
- i) polizze assicurative;
- l) materiale promo-pubblicitario a carattere informativo finalizzato alla promozione della pratica sportiva o alla organizzazione di manifestazioni (manifesti,depliantes, materiale fotografico, calendari gare etc.).

Art.11

DOCUMENTI DA PRODURRE A RENDICONTAZIONE DEFINITIVA DELLE SOMME CONCESSE

I beneficiari inclusi nel piano di riparto dei contributi, di cui all'art. 8 della presente disciplina, devono trasmettere, successivamente all'erogazione del contributo concesso dall'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ed **entro il termine perentorio di giorni 90**, le ricevute dei contributi percepiti dalle società sportive di cui all'elenco allegato all'attestazione (modello B2).

L'operazione del versamento del contributo liquidato, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, deve rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.10 della presente Disciplina , anche per importi inferiori a € 1.000,00.

È fatto d'obbligo, inoltre, che ogni soggetto beneficiario di cui all'art.7 pubblici contestualmente sul proprio sito istituzionale l'elenco definitivo delle società sportive beneficiarie.

L'eventuale inadempienza comporterà l'esclusione dal piano di riparto - di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 – relativo all'anno successivo.

Art.12

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI SOSTENUTI DAI BENEFICIARI

I pagamenti, ai sensi della della Legge 13.8.2010 n.136 e ss.mm.,devono avvenire esclusivamente con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l'immediata riconducibilità alle fatture o ai giustificativi di spesa per cui è richiesto il contributo. I pagamenti devono avvenire mediante bonifici, assegni non trasferibili o altri strumenti finanziari che consentano la ricostruzione delle transazioni.

Nello specifico, la tracciabilità dei flussi finanziari è disciplinata principalmente negli artt. 3 e 6 della suddetta Legge2. Il rispetto di tale norma ha la finalità di contrastare le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, nonché assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a commesse e finanziamenti pubblici mediante le seguenti azioni: creare meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica; rendere trasparenti le

operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo ex post sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche. Gli strumenti di pagamento, pertanto, devono contenere gli elementi che ne consentano la chiara riconducibilità al giustificativo di spesa. Tali elementi, oltre al numero e alla data del documento di spesa, possono essere, a titolo esemplificativo, il codice identificativo del progetto o il riferimento al programma di finanziamento.

Art. 13

ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'Amministrazione regionale effettuerà, ai sensi dell'art.71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del citato DPR, nonché sulla conformità della documentazione giustificativa di spesa, che dovrà essere custodita per dieci anni. Il controllo sarà effettuato presso i Comitati regionali delle Federazioni, delle Discipline Associate e delle Associazioni Benemerite, nonché presso gli Enti di Promozione Sportiva, e le società sportive in esame e sarà finalizzato, anche, alla rispetto dei criteri di riparto di cui alla presente disciplina. Le verifiche con esito negativo comporteranno la revoca del beneficio concesso e l'esclusione dei soggetti inadempienti dal piano di riparto dei contributi di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 relativo all'anno successivo.

Art. 14

ESCLUSIONI

La mancanza della documentazione richiesta, la presentazione dell'istanza a soggetti diversi da quelli espressamente individuati nella presente disciplina costituiscono motivo di esclusione dal piano di riparto dei contributi di cui agli art. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n.8.

N.B. Gli allegati sono disponibili presso il sito del dipartimento turismo www.regione.sicilia.it/turismo e del CONI Sicilia www.conisicilia.it

Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13 decreto legislativo – D.L.g.s. - 30 giugno 2003, n. 196): l'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo – Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo – Servizio 5 “Sostegno alle attività sportive”, si impegna a trattare i dati forniti in conformità al disposto dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196. I dati trattati sono finalizzati all'applicazione delle prescrizioni di cui alle leggi regionali nn. 8/78, 31/84, 13/2019. Il titolare del trattamento dei dati è l'Assessorato regionale turismo, sport e spettacolo; il responsabile del trattamento è il dirigente del servizio 5 “Sostegno alle attività sportive”, gli incaricati sono i titolari dell'istruttoria finalizzata all'applicazione delle suddette normative. Al titolare o al responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i diritti previsti dall'art. 7 del D.L.gs. n. 196/2003.

IL DIRIGENTE GENERALE

Cono Antonio Catrini

**Il dirigente del Servizio
Dario Tornabene**